



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 21899/2010, promossa da:

P. W.

C. F.

parte attrice

nei confronti di

BANCA I. SPA

parte convenuta

foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale d'udienza del 17.09.2013 nell'interesse di BANCA I. SPA contro i sigg.ri F. C. e W. P.

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

a) respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate tutte le domande formulate dai sigg.ri F. C. e W. P. nei confronti dell'esponente BANCA I. SPA, anche alla luce di tutte le difese ed eccezioni svolte in atti dall'esponente BANCA I. SPA, ivi comprese le eccezioni di rinuncia e convalida, di concorso di colpa e di compensazione con i contrapposti crediti dell'esponente BANCA I. SPA nei confronti degli stessi attori derivanti dal non avere i sig.ri F. C. e W. P. eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c. o comunque dell'art. 2043 c.c., e dall'essere tenuti i sigg.ri F. C. e W. P. agli obblighi restitutori nei

confronti dell'esponente Intesa Sanpaolo s.p.a. di cui alla conclusione sub b) che segue;

b) in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda di restituzione per nullità o annullamento o risoluzione, a) accertare il diritto dell'esponente BANCA I. SPA di ottenere dai sigg.ri F. C. e W. P. la restituzione dei titoli Lehman Brothers Holdings Inc. di cui è causa nonché le relative cedole incassate ed ogni ulteriore rimborso, beneficio, utilità o importo che fosse stato o che verrà in futuro ottenuto dagli attori in relazione ai detti titoli Lehman anche nell'ambito della procedura di cui al Chapter 11, il tutto oltre interessi e maggior danno, e conseguentemente condannare i sigg.ri F. C. e W. P. alle suddette restituzioni e pagamenti nei confronti dell'esponente BANCA I. SPA, anche in compensazione con quanto quest'ultima fosse a sua volta tenuta a corrispondere ai sigg.ri F. C. e W. P. in relazione alle domande da questi svolte nel presente giudizio;

c) inoltre, accertare il diritto dell'esponente Intesa Sanpaolo s.p.a. di ottenere dagli attori sigg.ri F. C. e W. P. la restituzione di tutti i valori in portafoglio degli attori, di tutte le cedole comunque incassate dagli attori e di tutte le plusvalenze conseguite, oltre agli interessi dal dovuto al saldo al tasso medio relativo alle operazioni di finanziamento come rilevato dalla Banca d'Italia per i trimestri di riferimento nonché risarcire il danno subito (eventualmente da determinarsi anche in via equitativa dal giudice) in conseguenza della condotta scorretta e contraria a buona fede tenuta da controparte nel corso del contratto anche in compensazione con quanto quest'ultima fosse a sua volta tenuta a corrispondere ai sig.ri C. e P. in relazione alle domande da questi svolte nel presente giudizio;

d) condannare parte attrice a rifondere alla convenuta le spese e i compensi professionali di causa, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su tutte le domande nuove proposte in questa sede.

Foglio di precisazioni delle conclusioni nell'interesse dei sig.ri W. P. e F. C.
All'esito del giudizio emarginato, i sig.ri W. P. e F. C., rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così:

GIUDICARE

In via principale, accertare l'inesistenza o in alternativa la nullità del contratto quadro per inosservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e/o per la sua contrarietà alle norme imperative di legge (per il combinato disposto degli artt. 47 Cost. - tutela del pubblico risparmio; 1418, III comma cod. civ., 21, I comma lett. a) T.U.F. - violazione di norme inderogabili di legge a fronte dell'inosservanza degli obblighi di condotta descritti sub par. 2 lett. a), b), c) e d) dell'atto di citazione), con la conseguente invalidità dell'ordine di acquisto di obbligazioni LEHMAN BR FRN 09 e per l'effetto condannare BANCA I. SPA a restituire agli attori il capitale investito pari ad Euro 51.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal giorno dell'acquisto, 5 febbraio 2008, sino alla data del pagamento;

alternativamente, accertare la responsabilità precontrattuale di BANCA I. SPA in relazione al contratto di investimento in obbligazioni LEHMAN BR FRN 09 per la violazione degli obblighi informativi e di condotta propedeutici al perfezionamento dell'acquisto delle obbligazioni Lehman, richiamati sub par. 2 lett. b) e c) dell'atto di citazione e, più in generale, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante le trattative contrattuali e per l'effetto condannare BANCA I. SPA al risarcimento del danno, in favore degli attori, pari al capitale investito pari ad Euro 51.000,00, oltre agli interessi legali dal giorno dell'acquisto, 5 febbraio 2008, sino alla data del pagamento, nonché alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT (FOI) e dell'ulteriore danno, determinato equitativamente, ex art. 1226 cod. civ., nella misura del rendimento dei titoli di Stato BOT 3 mesi (doc. n. 15) di pari valore nominale (Euro 51.000,00), dal 5 febbraio 2008 alla data della pubblicazione della sentenza, o alla maggiore o minore somma, nella misura che verrà determinata in corso di causa;

e comunque, accertare altresì la responsabilità contrattuale della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., per la violazione dell'obbligo di informare gli attori delle "variazioni significative del livello del rischio dell'investimento" e per non aver eseguito l'ordine di vendita impartito dalla sig.ra P. prima del default della Lehman Brothers e per l'effetto condannarla al ristoro dei danni subiti dagli attori, pari al guadagno/minore perdita che avrebbero ottenuto, vendendo i titoli acquistati nel mese di settembre 2008, pari al valore di mercato dei titoli acquistati, e cioè Euro 44.880,00 (v. doc. n. 14 - valore di mercato dei titoli al 12 settembre 2008) oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT FOI.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. La prima domanda di parte attrice è volta alla declaratoria di nullità, o inesistenza del contratto quadro in materia di negoziazione di strumenti finanziari concluso con la Banca convenuta per difetto di forma scritta, con conseguente nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni LEHMAN BROTHERS FRN 09 impartito in data 5/2/2008 presso la filiale di Paderno Dugnano di BANCA I. SPA. e richiesta di restituzione del capitale investito, pari ad euro 51.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Tale domanda è infondata.

La Banca convenuta ha infatti prodotto sub doc. 3 il contratto di "deposito, amministrazione, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari", sottoscritto dagli attori presso la filiale di Senago in data 5/4/2007 e quindi in data antecedente all'ordine oggetto di causa. La copia prodotta è sottoscritta solo dagli attori atteso che, come di consueto, trattasi della "copia per la banca", come riportato in ogni foglio del documento in esame, e agli atti non vi è la copia sottoscritta per conto della Banca, presumibilmente nel possesso degli attori, i quali hanno sottoscritto di aver ricevuto un esemplare del contratto (cfr. sempre doc. 3 conv.). Ciò tuttavia non comporta violazione della forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF. In proposito deve, infatti, evidenziarsi la differenza normativa tra il disposto dell'art. 23 cit. e l'art. 1350 c.c. Mentre secondo la norma codicistica alcuni contratti "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità", il citato art. 23 prevede che "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. ... la nullità può essere valere solo dal cliente."

Evidente è che il fulcro della legislazione speciale è posto sulla redazione per iscritto del regolamento contrattuale, del quale il cliente deve essere in possesso, ai fini della sua agevole, completa e puntuale conoscenza e verifica della correttezza del comportamento dell'altro contraente. Nella fattispecie l'interesse tutelato è quello di protezione del contraente più debole, il quale è infatti l'unico legittimato ad eccepire la nullità, non quello pubblico relativo alla forma scritta dell'atto, che non è destinato alla trascrizione in pubblici registri o comunque ad avere effetti rilevanti verso i terzi.

In altri termini la finalità perseguita dal legislatore, anche a seguito dell'impulso fornito dalla normativa comunitaria, è quella di evitare, in questo come in altri settori, quale quello dei consumatori, la possibilità di concludere contratti contenenti clausole fortemente squilibrate a danno del soggetto più debole o di consentire un assetto contrattuale che comporti per il contraente debole difficoltà od ostacoli per la comprensione e l'esercizio dei propri diritti.

Nel caso di specie è pacifico che il testo contrattuale sia stato redatto in forma scritta e che il cliente ne fosse in possesso, né parte attrice ha allegato di aver incontrato difficoltà o incertezze nello svolgimento del rapporto a causa della mancanza formale di sottoscrizione da parte della Banca. Peraltro il contratto ha avuto regolare esecuzione per anni tra le parti, senza che sia stata allegata alcuna contestazione al riguardo. Il disposto dell'art. 23 TUF risulta, quindi, rispettato di modo che non sussiste la nullità del contratto quadro (cfr. in questo senso anche Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4564) e conseguentemente nemmeno la nullità dell'ordine di acquisto, che parte attrice da quella ha ricavato.

Per completezza si rileva che il contratto prodotto, al capitolo 3°, prevede espressamente la sua applicazione a tutti i rapporti tra il cliente e BANCA I. SPA, esistenti e futuri, di modo che è ininfluente il fatto che il contratto di deposito amministrato fosse appoggiato presso altra filiale, quella di Paderno Dugnano, ove è stato sottoscritto l'ordine di acquisto dei titoli LB (v. doc. 3 att e 11 conv.).

2. Parte attrice ha altresì chiesto di accertare la nullità dei predetti atti per inosservanza da parte della Banca agli obblighi di condotta posti a suo carico dal TUF e dal reg. Consob Intermediari. Per disattendere la domanda è sufficiente richiamare il consolidato orientamento, autorevolmente affermato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26724/2007, cui si fa espresso rinvio, in forza del quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni non attiene alla fase genetica del rapporto, né opera sul piano dei requisiti di validità del contratto, e quindi non può in nessun caso condurre alla declaratoria di nullità del contratto, mentre può dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale a seconda della fase in cui la predetta violazione si verifica.

Per completezza si rileva che in sede di comparsa conclusionale parte attrice ha affermato anche l'annullabilità del contratto per errore essenziale, ma tale questione non sarà trattata perché non è stata formulata domanda di annullamento.

3. Sotto il profilo appunto risarcitorio gli attori hanno lamentato di non aver ricevuto, prima dell'acquisto, le informazioni sulla natura, i rischi e le implicazioni dell'investimento, necessarie per effettuare una scelta consapevole. Inoltre hanno addebitato alla Banca l'omessa valutazione dell'adeguatezza dell'investimento e l'omessa informazione nel corso del rapporto, posto che la Banca aveva assunto uno specifico impegno, scritto nell'ordine, di informare tempestivamente il cliente qualora il titolo, inserito nella lista Patti Chiari delle obbligazioni a basso rischio e basso rendimento, avesse avuto una significativa variazione del livello di rischio (cfr. citazione, punti 2b, 2c, 2d).

In proposito è necessario evidenziare che, in ragione dell'epoca dell'ordine, la fattispecie resta disciplinata dal reg. Consob 16190/2007, emanato in attuazione della MIFID ed entrato in vigore il 1/11/2007.

La Banca ha innanzitutto provato la consegna del documento generale sui rischi degli investimenti finanziari, su supporto cartaceo (v. doc. 4 conv., con firma di ricevuta di entrambi gli attori in data 5/4/2007). L'operazione in questione non attiene né ad un servizio di consulenza, né ad una gestione patrimoniale, di modo che la valutazione cui era tenuta la Banca non era quella relativa alla adeguatezza (cfr. art. 40, reg. citato), ma quella relativa alla appropriatezza sulla base del livello di esperienza e di conoscenza del cliente (cfr. art. 42). Sotto questo profilo va altresì tenuto conto del fatto che l'ordine del 5/2/2008 è stato impartito dalla sola P. (cfr. docc. 3 e 11 citati). Proprio per tale motivo appare di scarso rilievo il questionario di profilatura del 12/4/2007 prodotto dalla Banca sub doc. 5, in quanto relativo al solo C., mentre parte attrice ha prodotto sub doc. 2 un successivo profilo riferito ad entrambi gli attori e coevo all'investimento per cui è causa (25/2/2008). Da tale documento risulta che gli attori avevano una conoscenza media degli strumenti finanziari, comprese obbligazioni, azioni e fondi comuni, che la professione svolta ha consentito di acquisire una competenza specifica in ambito finanziario – il che conferma la non contestata allegazione della Banca secondo la quale l'attrice P. è stata per circa 30 anni dipendente della stessa BANCA I. SPA - e che si informavano periodicamente sull'andamento dei mercati finanziari, con obiettivo di investimento di crescita limitata, contenendo le oscillazioni di valore. La valutazione complessiva è stata quella di conoscenza ed esperienza media, con profilo finanziario prudente.

Inoltre è utile rilevare quali fossero gli investimenti già operati dagli attori, antecedentemente all'ordine di acquisto delle obbligazioni LB. L'estratto conto titoli al 31/12/2007 (v. doc. 6 conv.) attesta un controvalore complessivo degli investimenti pari ad euro 307.216,96, di cui circa euro 17.000,00 in azioni e fondi azionari ed euro 286.802,13 in obbligazioni. Tra queste, sono presenti obbligazioni emesse da Banche USA e precisamente Citigroup per GBP 20.000 e Merrill Lynch per euro 80.000,00. Va poi tenuto conto che nel febbraio 2008 il rating attribuito alle obbligazioni emesse da LB Holding Inc. era pari ad A1 per l'agenzia Moody's e ad A+ per Standard & Poor's (v. doc. 18 conv.), il che corrisponde a titoli di qualità superiore alla media, con rischio di insolvenza basso.

Alla luce di quanto sopra, è allora agevole concludere che l'operazione oggetto di causa – individuata dalla P. dopo l'illustrazione di un'ampia varietà di titoli obbligazionari da parte del funzionario(omissis), sentito come teste all'udienza del 27/9/2011 – era appropriata in relazione alla conoscenza ed all'esperienza dell'attrice. Infatti ella aveva già investito, somme anche maggiori, in obbligazioni emesse da Banche americane, aveva una conoscenza media dello strumento finanziario in questione (obbligazione), il cui *rating* era coerente con un profilo finanziario prudente.

Oltre a ciò si rileva che di fatto la Banca – la quale evidentemente nel febbraio 2008 non aveva ancora adeguato la sua prassi operativa alla nuova normativa regolamentare entrata in vigore da 3 mesi – ha operato una valutazione di inadeguatezza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni LB, sia per il profilo di rischio finanziario dell'attrice che per l'eccessiva concentrazione sulla società emittente; la P. tuttavia ha sottoscritto la conferma dell'ordine (cfr. doc. 11 conv.). Paradossalmente, quindi, la Banca, andando al di là di quanto era normativamente

tenuta, ha effettuato nella fattispecie proprio quella valutazione di adeguatezza dell'investimento della cui omissione invece sorprendentemente ora si dolgono gli attori (cfr. punto 2c della citazione) e ciò ha condotto ad un giudizio negativo, superato a seguito della espressa conferma dell'ordine da parte della P.. Non si vede, quindi, quale mancanza o omissione sia addebitabile alla Banca in tale condotta, atteso che tale ultima circostanza conferma che l'acquisto della obbligazioni LB fu una decisione fermamente voluta e pienamente consapevole dell'attrice, anche sotto il profilo del rischio. Non si ravvisano quindi inadempimenti a carico della Banca, di modo che non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento dei danni.

4. Come sopra accennato, gli attori hanno anche lamentato l'omessa informazione da parte della Banca relativamente all'andamento del titolo nel corso del rapporto. In proposito va chiarito che un tale obbligo non sussiste a livello normativo in un caso, come quello in esame, di negoziazione di un ordine di acquisto, mentre a livello contrattuale le parti avevano previsto che il cliente sarebbe stato tempestivamente informato ove il titolo – inserito nella lista OBBRR del Consorzio Patti Chiari – avesse subito una variazione significativa del livello di rischio. E' notorio e documentale (v. doc. 24 conv.) che solo in data 15/9/2008 il Consorzio ha comunicato l'uscita dei titoli LB dalla lista delle obbligazioni a basso rischio. Parte attrice ha sostenuto, però, che la Banca avrebbe dovuto ugualmente e in via autonoma conoscere e segnalare l'aggravamento del rischio e a tal fine ha fatto riferimento: alla progressiva diminuzione del valore della capitalizzazione dell'emittente a partire dal 2007 (dati tratti dal sito Bloomberg.com), ad articoli del New York Times, relativi anche ad ingenti perdite, e al l'incremento delle quotazioni del credit default swap (v. docc. 12 e 13). A fronte di tali elementi di conoscenza, resta il fatto che le principali agenzie internazionali di rating hanno mantenuto una valutazione altamente positiva delle obbligazioni LB fino al 15/9/2008; segnatamente fino al default Moody's attribuiva alla società un rating A2 e Standard & Poor's A (v. doc. 18 conv.).

Si consideri che il giudizio di tali agenzie attiene specificatamente alla solvibilità dei soggetti emittenti e la valutazione tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza, sia patrimoniali, finanziari che societari e non solo degli aspetti settoriali messi in luce da parte attrice. A fronte di tali giudizi che, si ripete, nella loro globalità e sinteticità, devono tenere conto anche, ma non solo, degli aspetti segnalati da parte attrice, non si può ritenere inadempiente la Banca al ricordato obbligo contrattuale, perché con giudizio necessariamente *ex ante*, e non alla luce di quanto poi avvenuto, era corretto attribuire maggiore rilevanza e attendibilità ai ratings emessi dalle maggiori agenzie internazionali, piuttosto che a notizie di stampa non specializzata che enfatizzavano aspetti particolari della società LB, il che precludeva una valutazione di "variazione significativa del livello di rischio".

5. Da ultimo gli attori hanno lamentato che la Banca non abbia eseguito un ordine di vendita dei titoli oggetto di causa impartito dalla P. in data 11/9/2008. La circostanza è stata decisamente contestata, come falsa, dalla Banca convenuta (cfr. comparsa di risposta, pag. 16) e parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non ha chiesto l'ammissione della prova orale dedotta sul punto e a suo tempo non ammessa, né è possibile provvedere sul punto d'ufficio in difetto

dell'istanza di parte, con la conseguenza che la circostanza resta non provata e anche sotto questo profilo deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni.

6. Nel caso di specie non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di giudizio operate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140/2012, osservato che in forza del disposto degli artt. 9, comma 3, decreto-legge n. 1/2012, convertito da legge 27/2012, e 41 d.m. citato, la previgente tariffa professionale non può essere applicata nel presente procedimento (cfr. Cass. s.u., n. 17406/2012). La liquidazione è conforme alla nota presentata, del tutto congrua rispetto all'ampiezza delle difese svolte e al loro pregio.

PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice – P. W. e C. F.;
- 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A.

Milano, 15 marzo 2014

Il giudice dott. Antonio S. Stefani.